



Agenzia delle Entrate

*Direzione Centrale
Normativa e Contenzioso*

Ufficio del Direttore Centrale

Roma, 1 febbraio 2002

CIRCOLARE N. 15/E (Estratto)

**OGGETTO: Legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Finanziaria 2002). Primi chiarimenti.
Disposizioni varie.**

(omissis)

10 Art. 9, commi 12 e 13: adeguamento spontaneo in dichiarazione ai maggiori ricavi derivanti dall'applicazione degli studi di settore

L'art. 9, comma 12, della legge n. 448 del 2001 consente ai contribuenti di operare l'adeguamento per i periodi d'imposta 2001 e 2002 alle risultanze degli studi di settore.

In particolare, la norma dispone che non si applicano sanzioni ed interessi nei confronti dei contribuenti che indicano nella dichiarazione dei redditi, relativa ai periodi d'imposta 2001 e 2002, ricavi e compensi non annotati nelle scritture contabili per adeguarli a quelli derivanti dall'applicazione degli studi di settore di cui all'art. 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.

La norma esplicherà di conseguenza i suoi effetti sulle dichiarazioni che verranno presentate nel 2002 e 2003 rispettivamente per i redditi 2001 e 2002.

La disposizione in esame ha contenuto analogo rispetto all'art. 71 della legge 21 novembre 2000, n. 342, c.d. "*collegato fiscale alla legge finanziaria 2000*", con la differenza che la norma in commento non fa riferimento soltanto agli studi di settore approvati con il decreto ministeriale del 30 marzo 1999.

L'art. 9, comma 12, infatti, richiama l'art. 62-bis del citato D.L. n. 331 del 1993 che, come è noto, è la fonte normativa degli studi di settore, essendo la disposizione con la quale era stata conferita delega al Ministero delle Finanze per l'approvazione di tale strumento. Pertanto la generalità dei contribuenti interessati dagli studi di settore, vale a dire coloro i quali svolgono attività d'impresa ovvero gli esercenti arti e professioni, di cui all'art. 3, comma 181, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che, ai sensi del successivo comma 182, non abbiano conseguito nel periodo d'imposta di riferimento ricavi o compensi per un importo superiore a 5.164.568,99 di euro potrà procedere all'adeguamento spontaneo in dichiarazione per i periodi d'imposta 2001 e 2002 senza irrogazione di sanzioni ed interessi.

Analogha agevolazione è prevista per l'IVA. Il successivo comma 13 dell'articolo 9 in rassegna stabilisce, infatti, che per i periodi d'imposta 2001 e 2002 non saranno applicati sanzioni ed interessi ai contribuenti che, adeguandosi agli studi di settore, versano la relativa imposta entro il

termine di presentazione della dichiarazione dei redditi. Ne consegue che l'adeguamento senza l'applicazione delle sanzioni e degli interessi non può avvenire in dichiarazione ma deve essere effettuato esclusivamente fuori dichiarazione IVA, mediante il versamento della maggiore imposta dovuta a seguito dell'adeguamento ai risultati degli studi di settore. I contribuenti dovranno pertanto effettuare il versamento della maggiore imposta *“entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi”*, ossia, generalmente, entro i seguenti termini:

- Adeguamento relativo al periodo d'imposta 2001:
 - □31 luglio 2002 per i soggetti che presentano la dichiarazione tramite banche o posta;
 - □31 ottobre 2002 per i soggetti che presentano la dichiarazione in via telematica.
- Adeguamento relativo al periodo d'imposta 2002:
 - 31 luglio 2003 per i soggetti che presentano la dichiarazione tramite banche o posta;
 - 31 ottobre 2003 per i soggetti che presentano la dichiarazione in via telematica.

Si ricorda che i soggetti IRPEG, che intendano operare l'adeguamento ai risultati degli studi di settore, dovranno effettuare i versamenti entro il settimo o decimo mese successivo alla data di chiusura dell'esercizio, secondo che la dichiarazione venga presentata tramite banche o posta ovvero in via telematica.

Quanto alle modalità concrete, con le quali provvedere all'adeguamento, si precisa che dovrà essere utilizzato il nuovo modello di pagamento F24, approvato con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 14 novembre 2001 ed in vigore dal 1° gennaio 2002.

Nel versamento della maggiore imposta sarà possibile effettuare la compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo del 9 luglio 1997, n. 241, da parte dei contribuenti indicati nell'art. 25 del citato decreto, modificato dall'art. 2 del decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 422.

Infine, trattandosi di versamenti effettuati fuori dalla dichiarazione annuale, per gli stessi non sarà possibile avvalersi della rateazione di cui all'art.20 del D.Lgs. n. 241 del 1997, per la ragione che tale rateazione è ammessa, ai sensi del comma 1 dell'art. 20 citato, soltanto per le somme dovute a titolo di saldo delle imposte e dei contributi, con esclusione, pertanto, di quanto dovuto ad altro titolo.

Si precisa infine che le norme in commento derogano, per i menzionati periodi d'imposta 2001 e 2002, alle disposizioni dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, secondo cui l'adeguamento spontaneo in dichiarazione annuale senza applicazione di sanzioni ed interessi è ammesso soltanto per il primo periodo di applicazione degli studi di settore o di revisione degli stessi.